

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN
FAVORE DEGLI ISCRITTI CON FIGLI AL PRIMO
ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
(Art. 6 lett. e del Regolamento per l'erogazione
dell'assistenza)**

N. 4/2019

Art. 1 - Oggetto

Cassa Forense, ai sensi dell'art. 6 lett. e) del Regolamento per l'erogazione dell'Assistenza e come da delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 giugno 2019, indice per l'anno 2019 un bando per l'assegnazione di contributi fino allo stanziamento di €500.000,00, in favore degli iscritti con figli al primo anno della scuola secondaria superiore.

Art. 2 - Destinatari

Sono destinatari del bando coloro che, alla data di presentazione della domanda, siano iscritti alla Cassa o iscritti all'Albo con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, non sospesi dall'Albo ai sensi dell'art. 20 della L. n° 247/12, né cancellati dall'Albo, e in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Il contributo è erogato a uno solo dei genitori anche se richiesto da entrambi.

Art. 3 - Importo

Il contributo, erogato in unica soluzione, è di € 1.000,00 per ciascun figlio.

Art. 4 – Requisiti per la partecipazione

Per la partecipazione al bando e l'ammissione in graduatoria di cui al successivo art. 6 sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere genitore di un figlio che, per la prima volta, frequenti nell'anno scolastico 2019/2020 il primo anno della scuola secondaria superiore;
- b) essere in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (modelli 5);
- c) aver dichiarato nel Mod.5/2019 un reddito professionale inferiore ad € 50.000,00;
- d) per coloro che non erano tenuti all'invio del Mod. 5/2019, aver prodotto un reddito netto professionale da attività forense inferiore ad € 50.000,00;
- e) inviare il modulo di domanda corredato della documentazione richiesta all'art. 5 del bando.

Art. 5 – Modalità e termini della domanda

La domanda per l'assegnazione del contributo, sottoscritta dal richiedente, deve essere inviata entro le ore 24,00 del 31 ottobre 2019 esclusivamente a mezzo PEC dedicata (bandi@cert.cassaforense.it).

Per la presentazione della domanda deve essere utilizzato il modulo pubblicato sul sito internet www.cassaforense.it.

Al modulo, debitamente compilato, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia del certificato rilasciato dall'istituto scolastico attestante che il figlio, per la prima volta, frequenti nell'anno scolastico 2019/2020 il primo anno della scuola secondaria superiore, ovvero autocertificazione;
- b) copia di un documento di identità del richiedente;
- c) eventuale copia della sentenza di separazione ovvero autocertificazione, con riserva di richiesta di integrazione da parte di Cassa Forense;
- d) eventuale autocertificazione di non convivenza con l'altro genitore.

Le domande prive di sottoscrizione o carenti degli elementi essenziali che non consentano l'individuazione dell'istante o l'oggetto della richiesta si considerano come non presentate.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, il richiedente dovrà produrre le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni indicate da Cassa Forense nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione, a pena di esclusione.

Art. 6 – Graduatoria

Il contributo è erogato fino a esaurimento dell'importo complessivo previsto dal bando, secondo una graduatoria inversamente proporzionale all'importo risultante dalla somma del reddito imponibile del beneficiario e del 50% di quello dell'altro genitore coniugato non legalmente separato o convivente prodotti nell'anno 2018 (dichiarazione 2019).

In caso di parità di reddito, la precedenza è determinata dal numero di figli minori e, in caso di ulteriore parità, dalla minore età anagrafica del richiedente.

Con la presentazione della domanda si autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito internet la graduatoria senza indicazione del nominativo ma con codice meccanografico/numero di protocollo domanda, reddito imponibile utilizzato ai fini della determinazione della graduatoria, numero dei figli minori e data di nascita del richiedente. Con la presentazione della domanda si autorizza, inoltre, Cassa Forense ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni prodotte dal richiedente.

Il Presidente

Avv. Nunzio Luciano

Pubblicato il 18 giugno 2019